



## FINANZIAMENTO FINALIZZATO

---

**DEFINIZIONE:** prestito di una certa quantità di denaro concesso per effettuare un acquisto o un investimento (sia esso bene strumentale, scorte e materiale di consumo). Ogni forma di finanziamento implica degli oneri, rappresentati dagli **interessi passivi** pagati sul prestito e dalle commissioni versate agli intermediari finanziari (enti o banche) che lo concedono. La restituzione del prestito deve avvenire a seguito di termini precisi concordati all'atto del finanziamento, solitamente con scadenze prestabilite.

In parole più semplici il **creditore** (l'ente che eroga il finanziamento) presta i soldi al **debitore** che poi dovrà rimborsarli con l'aggiunta del tasso di interesse che può essere fisso o variabile. Naturalmente il vantaggio di chi richiede il prestito è quello di avere subito a disposizione il denaro da investire in beni o servizi che possono essere di qualsiasi genere.

### ASPETTI FISCALI

**AMMORTAMENTO:** tale termine indica la percentuale "deducibile" annualmente ai fini della determinazione del reddito; tale percentuale (coefficiente) è pubblicata in specifica tabella, divisa per settori di attività e tipologia di bene, sulla G.U.e stabilita dal D.M. 31.12.1988. Il ricorso al finanziamento NON comporta ad alcuna modifica all'ammortamento del bene che deve, pertanto, rispettare l'aliquota stabilita.

### ASPETTI ECONOMICI/FINANZIARI

**IRAP:** Imposta Regionale sulle Attività Produttive, imposta dovuta da chiunque svolge attività d'impresa, comprese arti e professioni, che dispongo di "autonoma organizzazione". È un vero e proprio tributo alla Regione che ne stabilisce la relativa aliquota. Ai fini del calcolo della base imponibile NON SONO DEDUCIBILI GLI INTERESSI DEL FINANZIAMENTO.

**STUDI DI SETTORE:** i beni devono essere inseriti nella relativa dichiarazione.

**FINANZIARIO:** per le Società, con riferimento alla rilevazione contabile e all' esposizione in bilancio delle operazioni di *leasing*, si ha:

- Riduzione dell'attivo immobilizzato
- Aumento delle passività finanziarie

**ECONOMICO:** Gli interessi passivi eccedenti il 30% del ROL (Risultato Operativo Lordo) NON sono deducibili.